



Imposta federale diretta

Ammortamenti¹ sulle navi e gli impianti delle imprese di navigazione

Basi legali

Art. 27 cpv. 2 lett. a, 28 e 62 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

E mantenuto l'ammortamento straordinario del 20% sulle navi acquistate o messe in cantiere dal giugno 1950 e destinate alla navigazione d'alto mare o sul Reno. Le aliquote indicate qui appresso sono applicabili al valore d'acquisto o di costruzione diminuito di questo ammortamento straordinario.

2. Ammortamenti tardivi

Sono ammessi ammortamenti tardivi solamente nei casi in cui l'impresa assoggettata non è stata in grado d'effettuare ammortamenti sufficienti negli anni precedenti a motivo del cattivo andamento degli affari. Chi richiede di poter procedere ad ammortamenti tardivi è tenuto a fornirne la giustificazione.

1. Aliquote normali in per cento del valore d'acquisto²

a) Navigazione d'alto mare

Navi mercantili	9 %
Navi cisterna	12 %

b) Navigazione sul Reno

Impianti di banchina, muri di sostegno, depositi, sili per cereali	3 %
Navi mercantili senza motore	5 %
Cisterne sotterranee, navi per passeggeri, navi cisterna senza motore	6 %
Impianti per il carico, rimorchiatori, navi mercantili a motore	9 %
Gru, navi cisterna a motore	12 %
Impianti di pompe a terra	15 %

c) Navigazione interna

Impianti dei canali e dei porti	3 %
Battelli a vapore o a motore per passeggeri, bacini galleggianti	6 %
Impianti di sbarco	9 %
Chiatte e draghe	12 %

1 Questo promemoria è valevole unicamente per gli ammortamenti ai sensi dell'art. 960a cpv. 3 CO.

2 Per gli ammortamenti sul **valore contabile** le aliquote indicate saranno raddoppiate.